



**COMUNE DI
CASSANO SPINOLA**
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N. 50
del 30/08/2023

COPIA ALBO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IN CONVENZIONE E IN ECCEDENZA
DEL GEOM. MARCELLO BOCCA: APPROVAZIONE SCHEMI DI
CONVENZIONE**

L'anno duemilaventitré addì trenta del mese di agosto alle ore 17:30, presso la sede comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Nome e Cognome	Presenti	Assenti
1	Alessandro BUSSETI	X	
2	Paolo CERIA	X	
3	Beatrice Diletta MERLANO	X	
		3	-

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale la *dr.ssa Rotondaro Daniela* con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, l'ing. Alessandro BUSSETI - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO:

- l'art. 14 del CCNL del personale del Comparto Regioni/Autonomie locali sottoscritto il 22 gennaio 2004, secondo cui gli enti locali, per soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il CCNL per i periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza (c.d. scavalco condiviso);
- l'art. 1, comma 124 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), che ripropone sostanzialmente la stessa norma contrattuale di cui al periodo precedente: *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004."*;

ATTESO che l'Agenda per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) ha fornito degli *Orientamenti Applicativi* per la disciplina di tale fattispecie, di seguito riassumibili:

- l'utilizzo condiviso del dipendente è consentito secondo le quantità e modalità stabilite nell'apposita convenzione che gli enti interessati sono tenuti a stipulare in materia;
- il rapporto di lavoro continua a far capo esclusivamente all'ente di appartenenza. La disciplina dell'art.14 del CCNL del 22 gennaio 2004, infatti, consente ai due enti di utilizzare lo stesso lavoratore ma solo nell'ambito dell'orario complessivo cui lo stesso è tenuto, sulla base del proprio contratto individuale, presso l'ente di appartenenza, attraverso una distribuzione dello stesso secondo le previsioni della convenzione di utilizzazione;
- conseguentemente, essendo sempre unico ed unitario il rapporto di lavoro, al lavoratore, nell'esecuzione dello stesso, deve essere riconosciuto il numero dei giorni di ferie previsti dal CCNL, in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro su 5 o 6 giorni settimanali; tale numero di giorni di ferie resta sempre unico anche nel caso di utilizzo del personale ai sensi dell'art.14 del CCNL del 22.1.2004;
- poiché la giornata di ferie è unica ed infrazionabile è evidente che, ove il dipendente chiedi di fruire di un giorno di ferie, lo stesso, date le particolari modalità di ripartizione dell'orario di lavoro adottate nell'ambito della convenzione, dovrà necessariamente essere considerato in ferie sia presso l'ente di appartenenza sia presso quello di utilizzazione;
- la fruizione delle ferie, presso l'ente di appartenenza e quello di utilizzazione, avviene secondo le regole generali, sulla base quindi anche delle richieste del dipendente; evidentemente, nel

caso di fruizione presso l'ente utilizzatore, questo deve darne anche comunicazione a quello di appartenenza, per la verifica del rispetto della quantità massima e delle modalità temporali di utilizzo, come stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale;

- l'orario di obbligo settimanale di 36 ore non può in alcun modo essere modificato in aumento in sede decentrata;

- la convenzione stabilisce anche la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale (evidentemente in proporzione alla durata della prestazione presso ciascun ente) nonché tutti gli altri profili necessari per una corretta ed efficiente utilizzazione del lavoratore stesso;

ATTESO, altresì, che le sezioni regionali della Corte dei conti hanno fornito i seguenti pareri in merito:

- "[...] *nell'ipotesi di scavalco condiviso le spese sostenute pro quota dall'ente di destinazione per la prestazione lavorativa condivisa con l'ente di appartenenza saranno da computarsi, in ogni caso, nella spesa per il personale ai sensi dell'art.1, commi 557 o 562, della legge n.296/2006 e, conseguentemente, saranno soggette alle relative limitazioni (cfr. Sezione delle Autonomie deliberazione n.23/2016; Sezione Regionale Molise deliberazione n. 105/2016/PAR; Linee guida per il rendiconto della gestione 2014, Sezione quinta, quesiti 6.6.3 - 6.2)*" (Sezione regionale di controllo per il Molise, delib. n.109/2017/PAR);

- la sezione Autonomie ha chiarito che devono rimanere escluse dalle limitazioni della disciplina vigente circa l'applicabilità dei limiti di spesa, ex art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, nel caso in cui le amministrazioni utilizzano, per esigenze temporanee, l'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni in quanto, non comportando incremento della spesa complessiva, sono dirette ad ottimizzare l'allocazione delle risorse umane attraverso una distribuzione più efficiente sul territorio, realizzata con la cessione dell'attività lavorativa di dipendenti ovvero con la costituzione di uffici comuni per la gestione in forma associata di funzioni e servizi (*parere 23/2016*);

- "*l'utilizzazione del lavoratore mediante l'istituto dello "scavalco condiviso" non perfeziona dunque un'assunzione a tempo determinato, ma uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico (sul punto, cfr. SRC Lombardia, deliberazione n.414/2013/PAR). Con la conseguenza che per la sua instaurazione non occorre la costituzione di un nuovo contratto, essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza*" (Sezione regionale di controllo per il Molise, delib. n. 105/2016/PAR);

- il lavoratore rimane legato al rapporto d'impiego con l'ente originario, ma rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di altro ente pubblico in forza dell'autorizzazione dell'amministrazione di provenienza e nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale. La permanenza del rapporto presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario di lavoro giornaliero e settimanale. Quest'ultimo non potrà superare, nel cumulo delle prestazioni, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario. deliberazione (*Sezione regionale di controllo per la Lombardia, delib. n. 303/2014*);

- nel caso in cui l'amministrazione si determina ad utilizzare le forme dello "scavalco condiviso" nei termini contrattualmente previsti dall'articolo 14 CCNL, le spese sostenute *pro quota* per tali prestazioni lavorative del dipendente a scavalco condiviso devono essere computate a carico

dell'ente di destinazione (in tal senso, Corte de Conti Lombardia, del 414/2018). Ne consegue che l'ente di astratta appartenenza non può fare riferimento alla somma rimborsata per ampliare il proprio plafond di spesa per il personale, ciò in quanto, diversamente, verrebbe a cumulare un duplice beneficio: da un lato non computerebbe le somme rimborsate tra le spese per il personale ai fini del rispetto del relativo limite, mentre si fonderebbe sulle stesse quale base da cui partire per calcolare gli obblighi di riduzione (*Sezione regionale di controllo per la Lombardia, delib. n. 477/2013*);

RICHIAMATO, l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per l'anno 2005) il quale prevede che i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza (c.d. scalvalco d'eccezione);

ATTESO che in materia:

- il Consiglio di Stato, con proprio parere n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, ha affermato che la disposizione dell'art 1 comma 557 della legge 311/2004, deve essere considerata come fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente, rispetto alla norma ordinaria, in quanto: "Introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 165 del 2001, il quale fa salve le specifiche incompatibilità previste dagli articoli 60 e seguenti, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3";

- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le autonomie – che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizi dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro";

- l'orientamento applicativo ARAN 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente locale purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art.1, comma 557, legge 311/2004;

- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1- comma 557 - della legge 311/2004;

VISTO il disposto di cui all'art. 92, comma 1 TUEL a mente del quale "Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti";

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 28/04/2023 con la quale si stabiliva:

1. Di accogliere la richiesta richiamata in parte narrativa del Geom.Marcello Bocca di modificare la convenzione con il Comune di Brignano Frascata e, di conseguenza, autorizzare l'utilizzo dell'attività lavorativa del dipendente di questo Ente, Geom. Marcello Bocca, presso il citato comune, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, per complessive n. 1 ore settimanali, sino al 31/12/2023, da svolgersi in telelavoro;

2. Di accogliere la richiesta richiamate in parte narrativa dell'Unione Montana Terre Alte e di conseguenza, autorizzare l'utilizzo dell'attività lavorativa del dipendente di questo Ente, Geom. Marcello Bocca, presso il citato ente, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, per complessive n. 4 ore settimanali, sino al 31/12/2023;

VISTA la comunicazione del geom. Marcello Bocca pervenuta al prot. 4773 del 23/08/2023 e successive di manifestazione della volontà di recedere dalla convenzione con il Comune di Albera Ligure, a fare data dal 04/09/2023;

VISTA la richiesta pervenuta al prot. 4079 del 10/07/2023 dal Comune di Villalvernia volta ad ottenere l'autorizzazione all'utilizzo del geom. Marcello Bocca per il ruolo di RUP nell'ambito del progetto sui corpi idrici;

VISTA la richiesta verbale, sentiti gli enti coinvolti, pervenuta dal geom. Bocca di modificare le convenzioni con l'Unione Montana Terre Alte e con il Comune di Cabella Ligure come segue:

- 1) Con il Comune di Cabella Ligure: riduzione dell'orario d'obbligo a 5 ore settimanali e incremento della parte in lavoro straordinario ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 per 3 ore settimanali;
- 2) Con l'Unione Montana Terre Alte: Estensione dell'orario d'obbligo a 5 ore settimanali e incremento della parte in lavoro straordinario ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 per 4 ore settimanali;

SENTITO il geom. Marcello Bocca che ha manifestato la volontà di aderire alle richieste;

RITENUTO di riorganizzare e consolidare le attività del geom. Marcello Bocca;

VISTA la volontà del dipendente e ritenuto di poterlo autorizzare provvisoriamente;

SENTITI gli enti coinvolti;

CONSIDERATO che qualora l'utilizzazione di personale, attraverso la disposizione dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, da parte dell'altro Ente avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di:

- a) orario di lavoro giornaliero e settimanale che non può superare la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario (n. 48 ore settimanali);
- b) periodo di riposo giornaliero e settimanale che deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso gli enti;
- c) ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate;

RILEVATO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 19/12/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 19/12/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023 - 2025;

VISTO:

- l'art. 53, comma 8, del D.lgs. 30.03.2001 n. 165;
- la L. 7.08.1990 n. 241;
- il D.lgs. 18.08.2000 n. 267, in particolare l'art. 92;
- lo Statuto Comunale, in particolare l'art. 3 e l'art. 49;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in particolare l'art. 21;

ACQUISITO il parere favorevole espresso, ai sensi degli artt. 49 e 147- *bis* del D.lgs. n. 267/2000, dal Responsabile dell'Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Settore Economico – finanziario in ordine alla regolarità contabile.

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. Di prendere atto che quanto indicato in parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di dare atto che la convenzione con il Comune di Albera Ligure si intende conclusa a fare data dal 04/09/2023;
3. Di accogliere la richiesta richiamate in parte narrativa, riorganizzando il servizio del geom. Marcello Bocca come segue:
 - 1) Con il Comune di Cabella Ligure: prestazione in orario d'obbligo ai sensi dell'art. 14 CCNL del 22.01.2004 come integrato dall'art.17 comma 6 del CCNL 2016/2018 e dall'art. 23 del CCNL 2019/2021 per 5 ore settimanali e in lavoro straordinario ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 per 3 ore settimanali, sino al 31/12/2024;
 - 2) Con l'Unione Montana Terre Alte: prestazione in orario d'obbligo ai sensi dell'art. 14 CCNL del 22.01.2004 come integrato dall'art.17 comma 6 del CCNL 2016/2018 e dall'art. 23 del CCNL 2019/2021 per 5 ore settimanali e in lavoro straordinario ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 per 4 ore settimanali, sino al 31/12/2024;
 - 3) Con il Comune di Predosa: prestazione in orario d'obbligo ai sensi dell'art. 14 CCNL del 22.01.2004 come integrato dall'art.17 comma 6 del CCNL 2016/2018 e dall'art. 23 del CCNL 2019/2021 per n. 8 ore settimanali, sino al 31/12/2024;

4) Con il Comune di Montegioco: prestazione in lavoro straordinario ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, per complessive n. 1 ore settimanali, sino al 31/12/2023 da svolgersi in telelavoro;

5) Con il Comune di Fabbrica Curone: prestazione in lavoro straordinario ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, per complessive n. 1 ore settimanali, sino al 31/12/2023 da svolgersi in telelavoro;

6) Con il Comune di Fontanigorda: prestazione in lavoro straordinario ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, per complessive n. 1 ore settimanali, sino al 31/12/2023 da svolgersi in telelavoro;

7) Con il Comune di Brignano Frascati: prestazione in lavoro straordinario ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, per complessive n. 1 ore settimanali, sino al 31/12/2023 da svolgersi in telelavoro;

8) Con il Comune di Villalvernia: prestazione in lavoro straordinario ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, per complessive n. 1 ore settimanali, sino alla conclusione del progetto Corpi idrici, da svolgersi in telelavoro;

Di modificare l'orario di servizio del geom. Marcello Bocca, in funzione di quanto sopra, come segue:

	Comune	mattino	Comune	pomeriggio	
Lunedì	Cassano	5	Cassano	4	9
Martedì	Predosa	5	Predosa	3	8
Mercoledì	Cassano	5	Cassano	4	9
Giovedì	Cabella	5	Cabella	3	8
Venerdì	Unione	5	Unione	4	9

	Ordinario
	Straordinario

Villalvernia	1
Montegioco	1
Fabbrica Curone	1
Brignano F.	1
Fontanigorda	1

4. Di Approvare gli schemi di convenzione allegati alla presente, da stipularsi con gli enti;
5. Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comuni interessati;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, con apposita votazione unanime, per assicurare la tempestiva riorganizzazione dell'attività lavorativa da parte dei soggetti interessati.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Alessandro Busseti

Il Vice Sindaco
f.to Paolo Ceria

Il Segretario Comunale
f.to Daniela Rotondaro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Cron. n. ____ /2023

Su attestazione del messo comunale si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Addì, 11/09/2023

Il Segretario Comunale
f.to Daniela Rotondaro

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI

(Art. 125 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del TUEL 18/08/2000 n. 267 viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiglieri.

Addì, 11/09/2023

Il Segretario Comunale
f.to Daniela Rotondaro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 T.U.E.L.)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del TUEL 267/2000.

Addì, 11/09/2023

Il Segretario Comunale
f.to Daniela Rotondaro